

Allegato alla delibera di C.C. nr. 60/2015 del 17.12.2015

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO SULLA PUBBLICITÀ
E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 1

Il Comune di Vodo di Cadore conferisce in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo la disciplina dettata dall'art. 52, comma 5, lett. b) Decreto Legislativo nr. 446/1997.

Art. 2

Requisito indispensabile per la partecipazione alla gara è l'iscrizione dei soggetti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. nr. 446/1997 e disciplinato dal D.M. nr. 289 dell'11 settembre 2000, con capitale interamente versato di almeno € 1.000.000,00.-, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 25 marzo 2010 nr. 40, convertito in Legge 22 maggio 2010 nr. 73, avendo il Comune di Vodo di Cadore un numero di abitanti inferiore a 10.000¹.

Art. 3

La durata della concessione è fissata in anni 4 (quattro), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ed è prorogabile ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. nr. 163/2006.

¹ **Art. 3bis D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito in L. 22 maggio 2010 n. 73**
Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi.

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

3. È abrogato il comma 7bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della gara ed al conseguente affidamento del servizio al nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

Il concessionario si impegna ad accettare le eventuali proroghe alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva di recedere dal contratto di concessione in qualsiasi momento, e con preavviso di mesi due, per motivate ragioni organizzative, come ad esempio nel caso di attivazione dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi dei Comuni, anche in ossequio a disposizioni normative esistenti (D.L. nr. 78/2010) o comunque sopravvenute.

Art. 4

La concessione si intende revocata ed il contratto risolto, senza diritto a risarcimento di danni eventualmente vantati dal concessionario, qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato da nuove disposizioni di legge.

Art. 5

È fatto divieto al concessionario di cedere in subappalto il servizio oggetto della concessione, pena la decadenza del contratto, salvo l'attività di affissione dei manifesti nell'ambito del servizio di pubbliche affissioni.

Art. 6

La concessione è conferita a soggetto iscritto nell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. nr. 446/1997 ovvero ad operatore degli Stati membri dell'Unione Europea, dotato di requisiti equivalenti, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici, sulla base dei criteri selettivi indicati nei seguenti articoli.

L'oggetto della procedura d'appalto è costituito dall'importo del canone fisso da garantirsi a favore del Comune.

L'Asta Pubblica per l'aggiudicazione della concessione viene svolta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Non si procederà ad aggiudicazione qualora il canone annuo offerto risulti inferiore ad € 1.700,00.- (Euro millesettecento/00).

Art. 7

Risulterà aggiudicataria la Ditta che offrirà il canone più vantaggioso per il Comune.

Art. 8

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio, ivi compresa la riscossione e l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Spetta al concessionario organizzare il servizio di competenza con personale e mezzi necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. nr. 507/1993, in relazione alle entrate allo stesso affidate in concessione, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento per la disciplina delle entrate, nonché nel regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Concessionario non può esentare alcuno dal pagamento delle entrate in concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario risponde con il proprio patrimonio degli eventuali mancati incassi delle entrate gestite in concessione per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti.

Il Concessionario, al termine della concessione, è tenuto a consegnare al Comune – senza la possibilità di richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo – la “banca dati aggiornata” del tributo gestito in concessione, a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune. La banca dati dovrà essere consegnata in formato gestibile con i più comuni strumenti disponibili sul mercato. Dovrà essere corredata di tutta la documentazione e le specifiche tecniche necessarie per l'accesso alle informazioni, la loro comprensione ed elaborazione, l'eventuale decodifica.

Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà istituire entro l'ambito territoriale della Unione Montana uno sportello dedicato ai contribuenti, garantendone l'apertura giornaliera per almeno cinque giorni la settimana, per almeno due ore al giorno, e dovrà curare le seguenti attività inerenti l'imposta sulla pubblicità:

- a. acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
- b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
- c. consegna al domicilio del contribuente, entro venti giorni dalla scadenza, di un avviso di pagamento dell'imposta su iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno;

- d. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato – sconosciuto - incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo. Ogni variazione anagrafica dovrà essere puntualmente registrata dal Concessionario nell'anagrafe dei contribuenti;
- e. fornire un servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti;
- f. riscossione dell'imposta sia permanente che temporanea;
- g. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.

Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà altresì curare le seguenti attività inerenti le pubbliche affissioni:

- a. prendere in consegna dal Comune le attrezzature per affissione dei manifesti esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale-elenco con la descrizione dello stato di usura e la previsione del periodo di tempo del successivo utilizzo;
- b. revisionare e provvedere alla perfetta manutenzione, entro quattro mesi dall'inizio della concessione, di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e le attrezzature esistenti in opera nel Comune, con particolare riguardo all'estetica e al decoro della città, nonché rimuovere e sostituire gli impianti inservibili, difettosi o deteriorati. Dovrà provvedervi egualmente per tutto il corso della concessione ogni qualvolta si presenti la necessità, in modo da consentirne l'utilizzo per l'intera validità della concessione;
- c. ripristinare tutti gli impianti in caso di deterioramento o rottura, anche causata da terzi, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dalla segnalazione, anche verbale, dei competenti uffici;
- d. rispondere per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione;
- e. integrare le attrezzature affissionistiche, in relazione alle maggiori esigenze del servizio che dovessero presentarsi in conseguenza dell'aumento di richiesta da parte dell'utenza, o dello sviluppo urbanistico del Comune;
- f. tenere aggiornata una mappa generale recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- g. assumere continue iniziative atte alla repressione dell'abusivismo, previo accordo con il Comune, il quale collaborerà per il tramite del personale preposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- h. curare l'immediata defissione del materiale abusivamente affisso e la corrispondente riscossione dei relativi diritti e provvedere altresì alla copertura dei manifesti scaduti;
- i. raccogliere i manifesti da affiggere, inclusa la materiale affissione degli stessi. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di

alcuni, il concessionario dovrà controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche il soggetto direttamente interessato;

- j. affiggere tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 dell'articolo 22 D.Lgs. 507/1993, della maggiorazione prevista;
- k. verificare che nessun manifesto sia affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico, nell'intesa che l'affissione non venga prolungata oltre la data apposta con il timbro a calendario;
- l. rimuovere i manifesti scaduti o coprirli entro cinque giorni dalla scadenza con manifesti nuovi o con fogli di carta che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto;
- m. affiggere, a titolo gratuito, per conto del Comune, dei manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate; a tal fine saranno individuati i dipendenti comunali dai quali solamente l'impresa dovrà ricevere il materiale da affiggere.

Al termine della concessione, tutte le attrezzature e qualunque altro materiale che, per esigenze di servizio, sia stato fornito dal concessionario durante il periodo di validità della concessione, passano a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune, insieme alla consistenza iniziale.

Al Concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto dall'art. 22, comma 9 D.Lgs. 507/1993, a compensazione dell'obbligo inderogabile di massima tempestività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 9

Il canone annuo oggetto del contratto di concessione sarà proporzionalmente adeguato nel corso della concessione, nel caso di aggiornamento delle tariffe, sia per scelta discrezionale del Comune sia perché stabilito dalla legge.

Art. 10

Il concessionario dovrà provvedere al versamento dell'importo del canone annuo pattuito, mediante accredito alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate.

Art. 11

In caso di ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite, il concessionario dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., una indennità di mora pari al 7% annuo, da calcolarsi sulle somme non versate, a decorrere dalla data di scadenza di ogni singolo versamento trimestrale, fatta salva la possibilità per il Comune di procedere al recupero degli importi non pagati mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e fatta altresì salva la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori arrecati al Comune a seguito del tardivo o dell'omesso versamento del canone dovuto.

Art. 12

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione di ammontare pari al due per cento del canone complessivo offerto per l'intera durata della concessione, costituita, a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348, in uno dei seguenti modi:

- a. contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito (in tal caso allegare la ricevuta del versamento presso il Tesoriere comunale)
- b. fideiussione bancaria rilasciata da primaria azienda di credito;
- c. polizza assicurativa rilasciata da primaria impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La cauzione avrà durata pari alla durata della concessione, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo raccomandata a.r., e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dal concessionario entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.

In caso di mancato reintegro, il concessionario incorre nella decadenza ai sensi dell'articolo 13, lett. d) D.M. 11 settembre 2000 n.289 e risponderà dei danni e delle spese subiti dal Comune derivanti dall'inadempimento.

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà consegnare al Comune il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità.

Art. 13

Il concessionario dovrà munirsi di registri, bollettari e stampati prescritti dalle disposizioni che regolano la materia.

I bollettari ed ogni altro registro dovranno essere vidimati dal Comune prima della relativa utilizzazione e presi in carico dal concessionario con apposito verbale.

I registri, i ruoli ed i bollettari devono riportare con criterio cronologico e seguendo la numerazione progressiva tutte le operazioni e le riscossioni effettuate nel corso dell'anno.

Art. 14

Il Comune ha la facoltà di esercitare, a mezzo di proprio personale ed in qualsiasi momento, il controllo amministrativo e contabile sulla gestione del servizio, senza che l'adempimento possa esonerare il concessionario da responsabilità non rilevate.

Art. 15

Il concessionario è legittimato a richiedere ai proprietari degli stabili le autorizzazioni per la posa dei tabelloni pubblicitari, come pure a richiedere al Comune l'autorizzazione ad installare gli impianti su edifici del Comune o su suolo pubblico.

Le installazioni di impianti effettuate dal concessionario su suolo o edifici pubblici sono esenti da canoni dovuti per l'occupazione.

Art. 16

Le richieste di affissioni devono essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, e sono effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume la responsabilità.

Le richieste di affissioni sono inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna affissione può essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario, da ritenersi subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti.

I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si ritengono validi solo dal giorno in cui vengono prodotti e non sono presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della concessione.

Art. 17

Il concessionario assume a proprio carico l'onere per l'installazione di tabelloni su aree ed edifici privati.

Art. 18

Il concessionario effettua, gratuitamente, l'affissione dei manifesti e degli avvisi pubblicati dal Comune, nonché degli atti a carattere amministrativo pubblicati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia e dalle Pubbliche Amministrazioni ed in genere nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina del servizio e da altre leggi in vigore.

Art. 19

Il concessionario effettua il servizio con l'impiego di personale proprio, assumendone l'onere della retribuzione, delle assicurazioni previdenziali, assistenziali e contro gli infortuni sul lavoro.

Il concessionario assume altresì a proprio carico gli oneri della responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell'esercizio della concessione.

Art. 20

Il concessionario organizzerà, a propria cura e spese, tutte le attività finalizzate al censimento sul territorio degli impianti pubblicitari installati, pubblici e privati e delle insegne, delle affissioni.

Per ogni situazione anomala e non conforme riscontrata, il concessionario emetterà a carico del trasgressore apposito avviso di accertamento.

Il Concessionario provvederà inoltre all'accertamento dell'imposta, del diritto, della tassa e della tariffa sulla base delle verifiche delle denunce e dei pagamenti effettuati, provvedendo ad emettere appositi avvisi di accertamento, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

L'inadempimento da parte del contribuente determinerà l'attivazione del procedimento di riscossione coattiva/forzata, che sarà espletata dal concessionario attraverso lo strumento dell'ingiunzione disciplinata dal R.D. 639/1910 ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina vigente, ferma restando la possibilità di agire direttamente sulla base dell'avviso di accertamento, nel momento in cui allo stesso dovesse venire riconosciuta, a livello normativo, natura di titolo esecutivo.

La riscossione coattiva dovrà essere prima preceduta da comunicazione al contribuente inadempiente e potrà essere preceduta anche da eventuali forme di sollecito, sia scritto che telefonico/telematico, finalizzate a garantire la più celere riscossione dei crediti insoluti.

La notifica dell'ingiunzione di pagamento o della cartella di pagamento dovrà essere effettuata nei confronti del contribuente/utente inadempiente entro massimo dodici mesi dal mancato versamento.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra per causa imputabile al concessionario costituisce giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'eventuale mancato pagamento da parte del

contribuente/utente, che non potrà in ogni caso formare oggetto di richiesta di scarico da parte del Concessionario.

In caso di persistenza dello stato di insolvenza, successivamente alla notifica dell'ingiunzione ed in assenza di opposizione/sospensione, trascorsi i termini di legge, il concessionario darà corso all'esecuzione sui beni mobili dei debitori morosi, sui mobili registrati tramite lo strumento del fermo amministrativo, sui rapporti economici tramite pignoramento del quinto della retribuzione o degli eventuali crediti verso terzi ed eventualmente sui beni immobili, tramite iscrizione di ipoteca legale, nel rispetto delle modalità e tempistiche imposte dalle singole disposizioni di legge.

Rimane salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione forzata di determinate partite, sia tributarie che patrimoniali, previa comunicazione formale al concessionario, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.

In tali ipotesi di riscossione diretta, al Concessionario non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva/forzata, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti il Concessionario dovrà garantire la massima collaborazione al Comune e restituire tempestivamente tutta la documentazione relativa all'eventuale attività esecutiva effettuata, in modo tale da garantire la tempestiva azione di riscossione da parte dell'Ente.

Art. 21

Per la gestione del servizio, il concessionario deve eleggere il proprio domicilio nel territorio del Comune e deve ivi nominare un suo rappresentante, al quale sono notificati gli atti e le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 22

Oltre alle diverse cause previste dalla legge e nel presente capitolato, il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per cancellazione dall'albo dei concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs 446/1997;
- b) per non aver prestato o adeguato la cauzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- c) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- d) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- e) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art.53 D.Lgs. 446/1997.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Art. 23

Per eventuali controversie, in deroga ad ogni disposizione di legge, il Foro competente è quello di Belluno.

Art. 24

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la stipulazione del contratto di concessione.

Art. 25

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del D.Lgs. 507/1993, del D.M. 26 aprile 1994, della L. 212/2000, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di ogni altra disposizione normativa in materia.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano Dal Cin